



**CONVENZIONE**

TRA

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

E

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA " SAPIENZA "**

PER

**L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN: MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE  
DELLA FACOLTÀ DI  
FARMACIA E MEDICINA**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità Azienda

E

L'Università degli Studi di Roma "SAPIENZA" in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma il 06.10.1962, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2017, in prosieguo denominata "Università"

**Premesse**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto Legislativo n. 368 del 17.08.1999- e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di

specializzazione di area sanitaria”;

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area sanitaria;

VISTO il protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Roma “SAPIENZA” e la Regione Lazio, firmato dai rispettivi rappresentanti legali in data 10 febbraio 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n., 49 in data 21 giugno 2016;

VISTO il verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente convenzione

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART.1 - Scopo della convenzione**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l’Università “Sapienza” di seguito denominata Università, e l’Azienda Sanitaria Locale Rieti, per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato digerente, l’Università si avvale delle strutture dell’ASL Rieti per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

### **ART. 2 - Impegno delle parti**

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l’Azienda Sanitaria Locale Rieti mette a disposizione dell’Università le strutture (allegato A quale parte integrante), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività formativa degli specializzandi;
- b) l’Università può attribuire ai Dirigenti dell’Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito (previa acquisizione del nulla osta dell’Azienda come previsto dal Protocollo di Intesa con la Regione Lazio, art. 23 comma 4 lett. f), per l’esperienza di compiti di formazione nell’ambito dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

### **ART. 3 - Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche così come definite dal successivo art. 4 e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio dell’anno accademico, in apposita seduta.

L’Azienda Sanitaria Locale Rieti si impegna a consentire allo specializzando l’effettuazione di attività pratiche in prima persona, con impegno del tutor a guidarne la stessa. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell’Unità Operativa o struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione

è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

#### **ART. 4 - Formazione prevista per gli specializzandi**

La formazione del Medico specialista ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 17-8-199, n. 368 e dell'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del DM n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal responsabile della stessa. L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

#### **ART.5 - Assicurazione**

L'Università assicura lo specializzando contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Azienda Sanitaria Locale Rieti si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università, utilizzando l'apposito modulo, reperibile al seguente link: <http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/direzione-risorse-umane-finanziarie-e-patrimoniali/area/polizze>, e inviandolo, debitamente compilato all'indirizzo e-mail: [assicurazioniateneo@uniroma1.it](mailto:assicurazioniateneo@uniroma1.it).5Y6543AZ<XSD544JM8ò-)op^è

+

3251i+`è0P9OIKUM

È

noltre l'Azienda Sanitaria Locale Rieti si impegna ad informare tempestivamente il Direttore del Dipartimento a cui afferisce la scuola di specializzazione oggetto della presente convenzione, al seguente indirizzo e-mail: [oliviero.riggio@uniroma1.it](mailto:oliviero.riggio@uniroma1.it), che provvederà ad effettuare la segnalazione all'INAIL in conformità alla normativa vigente.

#### **ART. 6 - Sorveglianza sanitaria**

Per quanto previsto dal Protocollo d'Intesa con la Regione Lazio, all'art. 23 comma 9, l'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

#### **ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I 74 medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dell'Azienda, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

**456+544JART. 9 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

**ART. 10 - Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

**ART. 11 - Entrata in vigore e durata**

Il presente atto, firmato in digitale, entra in vigore a partire dal 1 novembre 2020 (a.a.2020/2021) ed ha durata pari a 4 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Data, \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

---

Università degli Studi di Roma

SAPIENZA

La Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni

---